

Roma, 4 marzo 2015

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 36/TFN – Sezione Disciplinare
(2014/2015)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall' Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 4 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(77) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO DINARO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SC Vallée D'Aoste Srl, attualmente tesserato per la Società ASD Benarzole 2012), Società SC VALLÉE D'AOSTE Srl - (nota n. 4924/907 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).

Il Tribunale federale Nazionale, sezione disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Alessio Dinaro, la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali.
- per la Società Vallée D'Aoste Srl, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).

(79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CASALNUOVO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO - (nota n. 5001/1011 pf13-14 AM/ma del 15.1.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge, al Signor Pasquale Casalnuovo, l'inibizione di mesi 6 (sei) e, alla Società ASD Real Metapontino, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CASALNUOVO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO - (nota n. 4736/993 pf13-14 LG/AM/pp dell'8.1.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge, al Signor Pasquale Casalnuovo, l'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società ASD Real Metapontino, l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO PIZZIOLO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO - (nota n. 4735/650 pf13-14 LG/AM/pp dell'8.1.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, infligge, al Signor Dario Pizziolo, l'inibizione di giorni 70 (settanta) e, alla Società ASD Union Quinto, l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVID ESTEBAN CARMONA (calciatore) - (nota n. 5494/281 pf14-15 AA/ac del 29.1.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Esteban Carmona David la sanzione della squalifica per mesi 2 (due).

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE CAROTENUTO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD Terracina Beach Soccer), Società ASD TERRACINA BEACH SOCCER - (nota n. 5069/26 pf14-15 AM/ma del 19.1.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pasquale Carotenuto squalifica per n. 3 (tre) gare da scontare nel campionato di competenza (Beach Soccer).
- per la ASD Terracina Beach Soccer ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00).

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall' Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 4 marzo 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENATO KELIC (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Calcio Padova Spa, attualmente tesserato per Federazione estera) - (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blp del 26.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, infligge la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00)) a carico di Renato Kelic.